Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Martedì, 31 maggio 1927 - ANNO V — Numero 125

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — **Ancona:** *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — **Arezzo:** *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — **Belluno:** *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — **Bologna:** *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — **Cuneo:** *G. Salomone.* — **Ferrara:** *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — **Foggia:** *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — **Imperia:** *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — **Lecce:** *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — **Macerata:** *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — **Matera:** *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — **Piacenza:** *V. Porta.* — **Pisa:** *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — **Roma:** *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — **Siracusa:** *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — **Torino:** *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — **Trento:** *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — **Vercelli:** *B. Cornale.* — **Venezia:** *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — **Zara:** *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1097.**

LEGGE 19 maggio 1927, n. 774.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella B annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per l'esercizio 1927-28 è data facoltà al Ministero dell'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C, annessa alla presente legge, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

Art. 4.

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C allegate al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1525, con le seguenti varianti alla tabella A, concernente l'organico del personale civile della Regia aeronautica, ruolo dei ragionieri, e alla tabella C, concernente l'organico dell'Arma aeronautica, ruolo specializzati:

TABELLA A — *Ruolo dei ragionieri*:

Grado 8° — Ragionieri capi	12,	in luogo di	10
» 9° — Primi ragionieri	19,	»	17
» 10° — Ragionieri	21,	»	20
» 11° — Vice ragionieri			
Totale	52		47

TABELLA C — *Ruolo specializzato*:

Marescialli di 1ª classe 149, in luogo di 169;
Marescialli di 2ª classe 167, in luogo di 147.

Art. 5.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1927-28, le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 12,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

L. 7,000,000, per la costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi, per l'armamento degli aeromobili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale — Ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse)	6,500,000 —
2	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	100,000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	250,000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere	150,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	60,000 —
6	Sussidi al personale militare civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie	150,000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	100,000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	50,000 —
9	Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare	2,550,000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale o spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici	5,070,000 —
11	Spese di trasporto di materiali — Noleggi	8,950,000 —
12	Spese casuali	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
13	Spese riservate	50,000 —
14	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella *B* annessa al presente stato di previsione (art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)	1,380,000 —
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		25,410,000 —
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse)	400,000 —
17	Pensioni al personale lavorante (Spese fisse)	30,000 —
18	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria)	20,000 —
		450,000 —
	Spese per l'aeronautica militare.	
19	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse)	25,600,000 —
20	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma)	23,500,000 —
21	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	65,500,000 —
22	Spese di viaggio, missione e trasferimento	7,800,000 —
23	Indennizzo privilegiato aeronautico	1,800,000 —
24	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	1,500,000 —
25	Spese per i carabinieri Reali in servizio della Regia aeronautica	1,300,000 —
26	Spese per le manovre e le esercitazioni militari	3,000,000 —
27	Spese per la Regia accademia aeronautica	2,700,000 —
28	Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari	26,450,000 —
29	Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risarcimento danni linee telefoniche e telegrafiche — Studi, esperienze, premi e concorsi	64,300,000 —
30	Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili e motori — Parti di ricambio — Strumenti e installazioni di bordo — Esperienze, studi e modelli — Servizi chimico, fotografico e radiotelegrafico — Automezzi — Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili — Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari — Forza motrice	258,060,000 —
31	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	24,500,000 —
32	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del demanio aeronautico	10,800,000 —
33	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del demanio aeronautico	2,000,000 —
34	Viveri ed assegni di vitto	47,000,000 —
35	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	28,000,000 —
36	Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo	13,000,000 —
37	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'amministrazione degli enti aeronautici)	*per memoria*
		606,810,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo e pel servizio meteorologico.	
38	Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo	35,500,000 —
39	Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere	330,000 —
		35,830,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
40	Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante	12,000,000 —
41	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	500,000 —
		12,500,000 —
	Spese per l'aeronautica militare.	
42	Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	12,000,000 —
43	Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi)	7,000,000 —
		19,000,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	25,410,000 —
	Debito vitalizio	450,000 —
	Spese per l'aeronautica militare	606,810,000 —
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico	35,830,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	668,500,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	12,500,000 —
	Spese per l'aeronautica militare	19,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	31,500,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	700,000,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	700,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 14 (Art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'amministrazione degli enti aeronautici).

Cap. n. 9. — Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare.

» 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste, periodici.

» 11. — Spese di trasporto di materiali, noleggi.

» 16. — Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse).

» 17. — Pensioni al personale lavorante (Spese fisse).

» 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni (Spesa obbligatoria).

» 19. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse).

» 20. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

» 21. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

» 22. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

» 23. — Indennizzo privilegiato aeronautico.

» 24. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

» 25. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

» 27. — Spese per la Regia accademia aeronautica.

» 28. — Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari.

» 34. — Viveri ed assegni di vitto.

» 35. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

» 36. — Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.

» 37. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'amministrazione degli enti aeronautici).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA C.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1927-28 per i quali è consentito di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge.

Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.

» 9. — Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni — Premi e spese per l'incremento della educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare.

» 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici.

» 11. — Spese di trasporto di materiali — Noleggi.

» 23. — Indennizzo privilegiato aeronautico.

» 24. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

» 27. — Spese per la Regia accademia aeronautica.

» 28. — Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari.

» 29. — Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risarcimento danni linee telefoniche e telegrafiche — Studi, esperienze, premi e concorsi

» 30. — Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili e motori — Parti di ricambio — Strumenti e installazioni di bordo — Esperienze, studi e modelli — Servizi chimico, fotografico e radiotelegrafico — Automezzi — Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili — Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari — Forza motrice.

» 31. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.

» 32. — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del demanio aeronautico.

» 33. — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del demanio aeronautico.

» 34. — Viveri ed assegni di vitto.

» 35. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

» 36. — Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.

» 38. — Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo.

» 39. — Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere.

» 42. — Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni).

» 43. — Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1098.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 801.

Disposizioni concernenti la carriera dei professori dei Regi istituti d'istruzione artistica, dei Reali educandati femminili e della Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1886, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2323;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e dei Licei artistici, dei Regi conservatori di musica e della Regia scuola di recitazione.

Disposizioni normali.

Art. 1.

I ruoli organici del personale insegnante delle Regie accademie ed Istituti di belle arti, dei Regi istituti di musica e di arte drammatica e della Scuola di recitazione annessa al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, di cui alla tabella n. 38 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli contenuti nella tabella n. 1, annessa al presente decreto.

Art. 2.

Gli insegnanti assegnati al grado iniziale 7° conseguono il grado 6° dopo otto anni di permanenza nel 7°.

Gli insegnanti assegnati ai gradi iniziali 8° e 9° conseguono dopo otto anni il grado immediatamente superiore e dopo altri otto anni il grado successivo.

Gli insegnanti assegnati ai gradi iniziali 10° e 11° conseguono dopo tre anni il grado immediatamente superiore e rispettivamente dopo altri due periodi di otto anni ciascuno i due gradi successivi.

Non può conseguire il grado superiore chi non sia stato confermato stabilmente a norma degli articoli 4 e 13 della legge 6 luglio 1912, n. 734, salvo che non sia stato nominato senza concorso a norma degli articoli 6 e 7 della legge 6 luglio 1912, n. 734, nei quali casi, trattandosi di posti con grado iniziale 10° od 11°, consegue inoltre, all'atto stesso della nomina, il grado immediatamente superiore a quello iniziale.

Art. 3.

I direttori dei Regi conservatori di musica sono di regola nominati in esperimento per un triennio in seguito a pubblico concorso senza limitazione di età all'infuori di quella contenuta nell'art. 55, 2° comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Il Ministro ha facoltà di nominare senza concorso a direttore in esperimento o stabile chi con opere o con insegnamenti abbia acquistato singolari meriti nell'arte musicale.

Nel caso di cui al comma precedente sarà udito il parere di speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

I direttori in esperimento divengono stabili secondo le norme sancite per gli insegnanti negli articoli 4 e 13 della legge 6 luglio 1912, n. 734.

Gli articoli 36 e 37 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sono abrogati.

Art. 4.

I Consigli di amministrazione degli Istituti di istruzione artistica possono essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ad assumere con contratto temporaneo personale insegnante e tecnico, in sostituzione di personale di ruolo.

La misura della retribuzione, previo accordo col Ministero delle finanze, è fissata nel contratto e la relativa spesa è posta a carico del bilancio dei singoli Istituti.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Agli effetti del conseguimento dei gradi e degli aumenti periodici dei direttori e professori degli Istituti di istruzione artistica a norma degli articoli 1 e 2, è valido il servizio riconosciuto per l'inquadramento nel grado in virtù del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 6.

Il collocamento degli attuali insegnanti nei posti di ruolo della annessa tabella n. 1 sarà effettuato in base al decreto Ministeriale con cui i posti saranno distribuiti, nella prima applicazione del presente decreto, a norma dell'art. 52, 3° comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Il predetto decreto Ministeriale indicherà anche, per i posti di cui siano mutate le denominazioni in virtù del nuovo ordinamento dell'istruzione artistica, la corrispondenza fra tali nuove denominazioni ed i titoli attribuiti nell'ordinamento preesistente agli insegnanti attualmente in servizio.

La disposizione dell'art. 2, 4° comma, è applicabile anche ai professori nominati senza concorso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'annessa tabella n. 1 non potranno eccedere, nella prima applicazione del presente decreto, lo stipendio massimo e relativo supplemento di servizio attivo del grado immediatamente superiore a quello attualmente occupato da ciascun insegnante; il conseguimento degli ulteriori benefici economici spettanti sarà effettuato, a successivi intervalli di un anno, con la concessione dello stipendio massimo e relativo supplemento di servizio attivo del grado successivo, allo scadere di ciascun anno.

Tuttavia nessun insegnante, all'atto della prima applicazione del presente decreto, potrà ricevere uno stipendio e supplemento di servizio attivo inferiore a quello spettantegli all'inizio della sua carriera nel nuovo posto a lui assegnato.

L'insegnante conseguirà senza limitazioni i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, con effetto dal 1° ottobre dell'anno in cui compia il 67° anno di età. Parimenti l'insegnante, pel quale tale data sia già tra-

scorsa all'entrata in vigore del presente decreto, conseguirà immediatamente tutti i predetti benefici economici.

Personale insegnante dei Reali educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.

Disposizioni normali.

Art. 8.

I ruoli organici del personale dei Reali educandati femminili, di cui alle tabelle *A, B, C, D, E, F* del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1886, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2323, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 annesse al presente decreto.

Art. 9.

I professori dei Reali educandati femminili sono distinti nei ruoli *A* e *B*.

Appartengono al ruolo *A* i titolari di cattedre per le quali sia richiesta laurea conseguita presso Università o diploma ottenuto presso Istituti superiori di magistero; appartengono al ruolo *B* i titolari di cattedre per le quali sia richiesto titolo di studio inferiore. I professori straordinari sia del ruolo *A* sia del ruolo *B* conseguono la promozione a ordinari dopo un periodo triennale di prova.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Gli attuali insegnanti di prima classe dei Reali educandati saranno inquadrati tra i professori del ruolo *A*, quelli di seconda classe tra i professori del ruolo *B*.

Personale della Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e dei giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti.

Art. 11.

Alla tabella 37 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte concernente il personale della Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti, è sostituita la tabella n. 8, annessa al presente decreto.

Art. 12.

Gli insegnanti vengono assunti nel grado 11°. Dopo tre anni di permanenza in tale grado possono essere promossi al grado 10°, in séguito a risultato favorevole di un'ispezione disposta dal Ministero.

Possono essere promossi dal 10° al 9° grado gli insegnanti che, avendo prestato almeno sei anni di lodevole servizio, siano, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti meritevoli della promozione stessa.

L'insegnante già in servizio alla data del presente decreto conserverà il grado attuale e potrà essere promosso al grado superiore, trascorso un biennio dalla data di assunzione, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Disposizione finale.

Art. 13.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 — Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 179. — FERRETTI.

TABELLA N. 1.

Personale insegnante delle Accademie di belle arti e Licei artistici.

(*Gruppo* A).

Grado iniziale		Numero dei posti
7°	Professori di 1ª classe	42 (1)
8°	Professori di 2ª classe	1
9°	Professori di 3ª classe	—
10°	Professori di 4ª classe	64
11°	Professori di 5ª classe	29
		136

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Scuola di recitazione annessa al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori di 1ª classe	4
6°	Direttori di 2ª classe	2 (2)
Grado iniziale		
7°	Professori di 1ª classe	9
7°	Direttore e maestro primario della Scuola di recitazione di Roma	1
8°	Professori di 2ª classe	—
9°	Professori di 3ª classe	31
9°	Bibliotecari	3
9°	Maestro primario	1
10°	Professori di 4ª classe	67
11°	Professori di 5ª classe	70
		188

(*Gruppo* B).

10°	Maestro secondario	conservato *ad personam*
10°	Maestro aggiunto	1

(1) Oltre tre posti conservati *ad personam*.
(2) Uno dei quali potrà, a giudizio del Ministero, essere conferito ad uno degli attuali direttori di 1ª classe, cui sarà conservato *ad personam* il trattamento economico ora goduto. Identico beneficio è concesso agli insegnanti che per l'applicazione della presente tabella vengano collocati in grado inferiore a quello ora occupato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA N. 2.

Personale del Regio collegio delle fanciulle di Milano.

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice direttrice	1

Professori di ruolo *A.*

Grado		Numero dei posti
9°	Professori ordinari	7
10°	Professori straordinari	

Professori di ruolo *B.*

Grado		Numero dei posti
10°	Professori ordinari	3
11°	Professori straordinari	

(*Gruppo* B).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Economo-cassiere	1
11°	Segretario	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA N. 3.

Personale del Regio collegio della SS. Annunziata in Firenze.

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice direttrice	1

Professori di ruolo *A.*

Grado		Numero dei posti
9°	Professori ordinari	7
10°	Professori straordinari	

Professori di ruolo *B.*

Grado		Numero dei posti
10°	Professori ordinari	3
11°	Professori straordinari	

(*Gruppo* B).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Economo-cassiere	1
11°	Segretario	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA N. 4.

Personale del Regio collegio « Agli Angeli » di Verona.

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice direttrice	1

Professori di ruolo *A.*

Grado		Numero dei posti
9°	Professori ordinari	7
10°	Professori straordinari	

Professori di ruolo *B.*

Grado		Numero dei posti
10°	Professori ordinari	3
11°	Professori straordinari	

(*Gruppo* B).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°	Economo-cassiere	1
11°	Segretario	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA N. 5.

Personale del Reale collegio « Uccellis » di Udine.

(*Gruppo* A).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttrice	1
9°	Vice direttrice	1

Professori di ruolo *A.*

Grado		Numero dei posti
9°	Professori ordinari	7
10°	Professori straordinari	

Professori di ruolo *B.*

Grado		Numero dei posti
10°	Professori ordinari	3
11°	Professori straordinari	

(*Gruppo* B).

Grado		Numero dei posti
11°	Maestre e istitutrici di 1ª classe	10
12°	Maestre e istitutrici di 2ª classe	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA N. 6.

Personale del Reale collegio « Maria Adelaide » di Palermo.

(*Gruppo* A).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrice	1
9° Vice direttrice	1
Professori di ruolo A.	
9° Professori ordinari	7
10° Professori straordinari	
Professori di ruolo B.	
10° Professori ordinari	5
11° Professori straordinari	
(*Gruppo* B).	
11° Maestre e istitutrici di 1ª classe	11
12° Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10° Segretario-economo	1
(*Gruppo* C).	
12° Applicato	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

TABELLA N. 7.

Personale del Reale collegio femminile di Montagnana.

(*Gruppo* A).

Grado	Numero dei posti
9° Direttrice	1
Professori.	
10° Professori ordinari	5
11° Professori straordinari	
(*Gruppo* B).	
11° Maestre-istitutrici di 1ª classe	5
12° Maestre-istitutrici di 2ª classe	
11° Segretario-economo-cassiere	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

TABELLA N. 8.

Personale della Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti.

(*Gruppo* B).

Grado	Numero dei posti
8° Direttore	1
9° Insegnanti di 1ª classe	2
10° Insegnanti di 2ª classe	
11° Insegnanti di 3ª classe	
11° Segretario	1
11° Assistente	1
13° Maestre	17
	22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1099.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 799.

Emissione per ciascuno dei territori coloniali di n. 40,000 speciali francobolli commemorativi del XXV anniversario del Regno di Vittorio Emanuele III.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 29 ottobre 1925, n. 2044, che autorizza l'emissione, per i territori coloniali italiani, degli stessi francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno;
Riconosciuta l'opportunità di emettere in conseguenza per i territori coloniali italiani il francobollo commemorativo del Nostro XXV anno di Regno del valore di L. 1.25;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le comunicazioni e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata per ciascuno dei territori coloniali italiani la emissione di n. 40.000 speciali francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno del valore di L. 1.25.

Art. 2.

I francobolli commemorativi di cui all'art. 1 del presente decreto saranno del medesimo formato, disegno, colorazione

e sovrastampa di quelli da L. 1 emessi in virtù del R. decreto 29 ottobre 1925, n. 2044.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 260, foglio 177. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1100.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 800.

Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello Stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522;
Veduto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 743, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 182, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2181;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, è aggiunto, dopo la lettera *h*), quanto segue:

« *h*-bis) gli ufficiali in attività di servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria fascista, con esclusione degli ufficiali della Milizia volontaria fascista collocati fuori quadro ».

Art. 2.

All'art. 13 del regolamento di cui all'articolo precedente è aggiunto, dopo la lettera *i*), quanto segue:

« *i*-bis) gli ufficiali ed i sottufficiali della Polizia tributaria investigativa ».

Art. 3.

All'art. 16 del regolamento di cui all'art. 1 è aggiunto, dopo la lettera *e*), quanto segue:

« *e*-bis) per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria fascista, di una dichiarazione del Comando di corpo attestante che l'ufficiale richiedente non appartiene alle categorie in congedo e presta servizio attivo o, se trattisi di ufficiale della Milizia volontaria fascista, che non è collocato fuori quadro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 260, foglio 178. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1101.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 797.

Aumento dell'aggio di vendita sui tabacchi esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la misura dell'aggio di vendita sullo smercio dei tabacchi esteri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° giugno 1927 è concesso ai rivenditori sul prezzo di tariffa dei tabacchi esteri l'aggio del 5.50 %.

Dalla stessa data è abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, con cui l'aggio sui tabacchi esteri venne fissato nella misura del 8 %.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 260, foglio 181. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ed 1 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Lecce approvato con R. decreto 7 aprile 1904, il quale elenco comprende anche i corsi d'acqua scorrenti nell'attuale provincia di Taranto;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Taranto compilato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

Ritenuto che detto elenco suppletivo comprende due corsi d'acqua cioè il fiume Galese e il canale Riso o controfosso di sinistra del canale Aiello;

Che contro l'inserzione del canale Riso è stata prodotta opposizione dal comm. Franz d'Ayala Valva fu Giovanni, il quale sostiene di esserne proprietario, perchè nel 1920 acquistò con istrumento notarile dal precedente proprietario un appezzamento di terreno con la sorgente Riso;

Considerato in merito a tale opposizione che la ragione addotta dal comm. d'Ayala non è sufficiente a togliere la natura demaniale ad un corso d'acqua che ha tale natura rivelata dai suoi caratteri obbiettivi e dalla sua funzione;

Che il canale Riso è elemento essenziale della bonifica della zona Taddea e fu sistemato ad opera dello Stato il che ribadisce il suo carattere demaniale;

Considerato quindi che il ricorso della ditta d'Ayala è da respingere;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Taranto giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fiume Galese	Ionio (Mar Piccolo)	Taranto	Tutto il corso (È originato da molte sorgenti che scaturiscono nella zona di terreno subito a valle della strada Taranto-Martina Franca)
2	Canale Riso o controfosso di sinistra del canale Aiello	Canale di scolo coverto e di bonificazione	S. Giorgio sotto Taranto	Dalla foce alla sorgente Riso

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Camerino ad istituire una propria agenzia in Ussita.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Camerino è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Ussita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il giorno 26 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che reca norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, portante la situazione al 1° gennaio 1927.

Le nomine a primo procuratore contenute a pagina 59 e seguenti del ruolo suddetto dal n. 109 in avanti, s'intendono fatte con riserva di anzianità.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 30 maggio 1927 - Anno V

Francia	71.70	Oro	353.14
Svizzera	351.92	Belgrado	32.25
Londra	88.93	Budapest (pengo)	3.19
Olanda	7.34	Albania (Franco oro)	354.75
Spagna	321.55	Norvegia	4.72
Belgio	2.5425	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.3425	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.575	Danimarca	4.88
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	63.775
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.66	Consolidato 5 %	77 —
Peso argentino carta	7.77	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63 —
New York	18.302		
Dollaro Canadese	18.315		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di lunedì 13 giugno 1927, alle ore 11, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 115ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella di ammortamento sono in numero di 64 sulle 6176 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale*: A. CERESA.

Estrazione di obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

Si notifica che nel giorno di lunedì 13 giugno 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 136ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono in numero di 134 sulle 8225 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate.

Con successivo avviso verrà pubblicato l'elenco delle obbligazioni estratte da rimborsare al 1° luglio 1927 e la quantità di quelle abbruciate.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale*: A. CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni al bando di concorso per n. 6 posti di tenente nel Corpo del Genio navale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto n. 363 in data 31 marzo 1925 circa provvedimenti economici a favore del personale dipendente dallo Amministrazioni dello Stato;

Considerato essersi verificato nei ruoli degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina e di quelli del Genio navale le condizioni di cui all'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1927, registrato alla Corte dei conti 26 stesso mese, col quale è stato bandito un concorso per 6 posti di tenente nel corpo del Genio navale;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni alla notificazione di concorso suddetta;

1° la data di chiusura del concorso è prorogata al 10 giugno 1927 e la data di inizio degli esami al 17 giugno 1927;

2° il concorso è esteso anche al Corpo delle Armi navali. I posti da coprire saranno 6 nel corpo del Genio navale e 8 nel corpo delle Armi navali.

La ripartizione dei vincitori del concorso nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali sarà fatta a domanda, fermo rimanendo che nel Corpo delle Armi navali potranno essere ammessi unicamente i laureati in ingegneria industriale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.